

Sentenza 347/2026

Repertorio 368/2026

Ristrutturazione 3/2026
debiti consumatore



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nella persona del giudice designato dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex artt. 67 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 515 - 1 del Procedimento Unitario dell'anno 2025 promosso

DA

LAMBIASE FEDERICO (C.F. LMBFRC54T03C129Q), residente in Roma alla Via Butti n. 1, con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dalla parte debitrice, avv. Alessio Fiacchi,

DEBITORE

letto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/19 depositato il 24/3/2025 da Lambiase Federico;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 D. Lgs. n. 14/19, essendo il ricorrente residente in Roma;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) D. Lgs. n. 14/19, atteso che lo stesso non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

considerato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 D. Lgs. n. 14/19 in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, individuando la relazione dell'OCC quale genesi del sovraindebitamento "1. la perdita del lavoro avvenuta nel 2002", "2. lo stato di <<disoccupazione>> durato sino al 2004" e "3. l'ulteriore perdita del lavoro avvenuta nel 2014/2015";

considerato che la domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (art. 67, co. 2 D. Lgs. n. 14/19); che risulta altresì allegata la relazione dell'OCC redatta in conformità all'art. 68, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 134.095,59 (al netto delle spese di procedura da collocarsi in prededuzione), il ricorrente è titolare di un autoveicolo di esiguo valore e di un reddito mensile di € 2.200,00 circa;

considerato che all'esito dell'esame dell'OCC risultano valorizzate spese mensili di mantenimento per € 1.550,00;

rilevato che il debitore ha presentato, ai sensi dell'art. 67 D. Lgs. n. 14/19, un piano che prevede la messa a disposizione di: "n° 72 rate mensili di € 500,00 ciascuna per una durata complessiva del piano di 6 anni" per un totale di € 36.000,00;

dato atto che il piano proposto prevede il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% e dei creditori chirografari nella misura del 25,35%;



considerato che con decreto del 14/11/2025 questo Giudice, verificata l'ammissibilità della proposta e del piano, ha ordinato la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale di Roma, nonché la comunicazione della stessa, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità a quanto previsto dal predetto decreto adottato a norma dell'art. 70, co. 1 D. Lgs. n. 14/19; considerato che non è stata presentata alcuna osservazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC con la relazione depositata a norma dell'art. 70, co. 6 D. Lgs. n. 14/19, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica deve concludersi con esito positivo; considerato infine che l'OCC, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano,

P.Q.M.

letti gli artt. 67, 68 e 70 D. Lgs. n. 14/19,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **LAMBIASE FEDERICO** (C.F. (C.F. LMBFRC54T03C129Q));

DISPONE

che la presente sentenza, entro quarantotto ore dal deposito, sia pubblicata nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma e comunicata ai creditori a cura dell'OCC;

AVVERTE

l'OCC che è tenuto a vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario, attuare ogni azione necessaria all'esecuzione del piano e relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi;

AVVERTE



il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato,
attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 D. Lgs. n. 14/19;

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia comunicata al debitore e all'OCC.

Così deciso in Roma il 27/2/2026.

Il Giudice

